Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Migrazione e libertà

forzato (nel paese di origine o nel paese terzo sicuro o nel paese di primo asilo) immediatamente dopo l'eventuale rigetto o dichiarazione di inammissibilità della domanda di asilo. La riforma del Ceas, in altri termini, si prefigge – tra l'altro – di spostare nei luoghi di frontiera meridionale dell'Ue (soprattutto le regioni poste più a sud di Grecia, Italia e Spagna) una gran parte dei richiedenti asilo, confinandolo negli *hotspot* e nei Cpr, abbreviandone il decorso della valutazione delle domande e incrementando i casi in cui è possibile, in tempi rapidi, eseguire il rimpatrio forzato del cittadino straniero verso il suo paese di origine o verso un paese terzo considerato sicuro. In questa prospettiva, gli Stati membri di frontiera (soprattutto Grecia e Italia) sarebbero realisticamente spinti ad ampliare notevolmente la disponibilità di posti all'interno degli *hotspot* e dei Cpr, in particolare di quelli situati nei pressi delle frontiere marittime.

Nel pacchetto di riforme in discussione si propone, inoltre, l'emanazione di un nuovo Regolamento Dublino e di una nuova Direttiva accoglienza.

In particolare l'articolo 3, paragrafo 3, della proposta di Regolamento Dublino prevede che l'esame dei criteri di competenza[17] avvenga soltanto dopo che siano state espletate la procedura di ammissibilità della domanda (per eventuale passaggio del richiedente in un Paese di primo asilo o Paese terzo sicuro), nonché la procedura accelerata (per provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro ovvero perché il richiedente è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro). In tal modo, si conferma la volontà della Commissione Ue di attribuire ai luoghi di frontiera (e quindi ai cosiddetti *hotspot* e ai Cpr) un ruolo di filtro, con la prevedibile conseguenza che in tali luoghi arriverà a concentrarsi un elevato numero di cittadini stranieri, anche privati della libertà personale, in attesa di un potenziale rimpatrio forzato in un Paese terzo.

L'articolo 3, paragrafo 3, della proposta di Regolamento Dublino prevede che l'esame dei criteri di competenza avvenga soltanto dopo che siano state espletate la procedura di ammissibilità della domanda (per eventuale passaggio in un Paese di primo asilo o Paese terzo sicuro), nonché la procedura accelerata (per provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro ovvero perché il richiedente è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro).

Anche ai fini di determinare lo Stato membro competente ad esaminare la domanda (nonché per prevenire che il richiedente si renda irreperibile), la proposta di nuova Direttiva accoglienza (articolo 7) della Commissione UE prevede che gli Stati membri stabiliscano, se necessario, un luogo di residenza per il richiedente, in particolare se quest'ultimo ha in precedenza violato gli obblighi derivanti dal Regolamento Dublino. Inoltre, la bozza prevede che, qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Dublino, gli Stati membri possano imporre allo stesso di segnalare la sua presenza alle Autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse. L'articolo 8 della proposta di Direttiva accoglienza introducealtresì nuove ipotesi di detenzione amministrativa, tra cui in particolare: «nel caso in cui il richiedente abbia violato gli obblighi di residenza e/o di segnalare la propria presenza alle autorità e sussista il rischio che lo stesso si renda irreperibile» (articolo 8 par. 3 lett. c).

17. Tali criteri determinano quale sia nel caso specifico lo Stato membro che dovrà ospitare il richiedente asilo durante la procedura avvenga soltanto dopo che siano state espletate la procedura di ammissibilità della domanda (per eventuale passaggio in un Paese di primo asilo o Paese terzo sicuro.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

52. I rimpatri forzati

Una delle competenze assegnate al Garante nazionale consiste nel monitorare le operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri irregolarmente presenti nel nostro Paese. Per un quadro giuridico e d'insieme sui rimpatri forzati e per le tipologie di monitoraggio adottate dal Garante nazionale si rinvia ai paragrafi 65-71 della Relazione al Parlamento 2017.

Rispetto a quanto rilevato in quella sede, e in ragione del maggior numero di operazioni di rimpatrio forzato monitorate in questo secondo anno di vita del Garante (4 operazioni con partecipazione del monitor a bordo dell'aereo nel 2016; 7 operazioni nel 2017; 7 nei primi quattro mesi del 2018), è opportuno aggiornare una serie di valutazioni rispetto alle criticità riscontrate, mentre la situazione rimane invariata per quanto riguarda le positività.

All'elenco di criticità segnalate nella precedente Relazione al Parlamento va aggiunta quella relativa all'inerzia dimostrata dal Ministero dell'Interno nel dare riscontro alle raccomandazioni inoltrate tramite i rapporti di monitoraggio. Per quanto riguarda i Rapporti relativi alle operazioni di rimpatrio forzato monitorate nel 2017, infatti, a oggi non è pervenuta al Garante nazionale alcuna risposta da parte delle Autorità competenti del Viminale. È perlomeno dubbio se da ciò debba desumersi una sorta di silenzio-assenso che implichi il tacito accoglimento delle raccomandazioni inoltrate e l'impegno a modificare quelle pratiche che il Garante nazionale giudica non in linea con gli standard internazionali, visto che quelle stesse pratiche più volte stigmatizzate hanno continuato e continuano a essere adottate nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato. Il riferimento qui è, per esempio, alla consuetudine, riscontrata nella gran parte delle operazioni monitorate, di tenere anche per molte ore i polsi dei rimpatriandi legati tramite delle fascette in velcro, indiscriminatamente e in assenza di comportamenti apertamente non collaborativi.

Un'altra pratica che il Garante nazionale ritiene debba essere rivista al più presto è quella di non avvisare gli interessati per tempo dell'imminente rimpatrio, e cioè con un anticipo utile a verificare eventuali aggiornamenti della propria posizione giuridica, prepararsi non solo materialmente ma anche psicologicamente alla partenza e avvisare i familiari del proprio ritorno in patria.

Un'altra pratica che il Garante nazionale ritiene debba essere rivista al più presto è quella di non avvisare gli interessati per tempo dell'imminente rimpatrio, e cioè con un anticipo utile a verificare eventuali aggiornamenti della propria posizione giuridica, prepararsi non solo materialmente ma anche psicologicamente alla partenza e avvisare i familiari del proprio ritorno in patria. Come osservato nella Relazione al Parlamento 2017, la mancanza di preavviso rischia di pregiudicare in particolar modo i diritti fondamentali degli individui nel caso dei respingimenti differiti negli *hotspot*. A questo proposito, altre considerazioni saranno sviluppate nel paragrafo che segue relativo a tale fattispecie, cui il Garante ha da sempre rivolto particolare attenzione e che nell'anno trascorso è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.

Infine, come già segnalato in pressoché tutti i Rapporti, non è accettabile che i rimpatriandi trascorrano, in attesa dell'audizione consolare o dei controlli di sicurezza in aeroporto, anche diverse ore in piedi in aree all'aperto, quindi esposti a estremo calore d'estate o freddo d'inverno, oppure in locali fatiscenti non dotati di sedili né di tavoli per consumare i pasti e le bevande. Ci si riferisce alla struttura aeroportuale dedicata di Palermo, che il Garante ritiene fermamente non essere idonea né per le necessità dei rimpatriandi né per quelle degli operatori di Polizia. Giova ricordare, a questo proposito, che in base al diritto

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

internazionale la libertà di ciascuno Stato di allontanare stranieri dal proprio territorio è soggetta ad alcune restrizioni, non solo attinenti alla *legittimità del provvedimento* – come per esempio il divieto assoluto di *refoulement,* quello di espulsioni/respingimenti 'collettivi' e di espulsioni di stranieri che hanno un legame stretto e durevole con lo Stato che intende allontanarli –, ma anche alle *modalità* attraverso le quali l'allontanamento viene effettuato. In particolare, la Direttiva UE 115/2008/CE sui rimpatri consente l'uso *proporzionato* e *ragionevole* della forza – qualora necessario per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento – solo in osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità e dell'integrità fisica dello straniero che si intende rimpatriare. Il venire meno di tali garanzie rende dunque illegittimo il rimpatrio forzato.

Per un'analisi più dettagliata degli esiti del monitoraggio dei rimpatri forzati si rinvia ai Rapporti pubblicati sul sito web del Garante nazionale. Più in generale, il Garante nazionale, proprio in quanto Autorità responsabile *lato sensu* della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, esprime forti perplessità sull'opportunità di organizzare voli di rimpatrio forzato verso Paesi, come l'Egitto e la Nigeria, che non hanno istituito un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (l'Egitto in quanto Stato non firmatario dell'Opcat e la Nigeria in quanto Stato firmatario che non ha ancora implementato le disposizioni riguardanti il proprio Npm). A questo si aggiunga che, come rilevato nel Rapporto dello *Special Rapporteur* sulla tortura e su altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti presentato al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nel febbraio 2018[18], gli Stati che intendono allontanare stranieri dal proprio territorio devono scrupolosamente valutare se lo straniero in questione corra il rischio di essere sottoposto a tortura o a maltrattamenti, anche in relazione a una "generale situazione di violenza" nel Paese destinatario. In particolare, la sentenza nel caso *Hirsi Jamaa v. Italia* (2012)[19] della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamata nel testo del Rapporto Onu, stabilisce che l'esistenza di norme interne o la ratifica di trattati internazionali in materia di diritti umani non sono di per sé sufficienti ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti, nel caso in cui da fonti affidabili emerga che pratiche manifestamente contrarie ai principi della Cedu siano state messe in atto o tollerate dalle Autorità dei Paesi riceventi. Secondo la Corte, insomma, essendo la proibizione di cui all'articolo 3 Cedu assoluta, nella valutazione del rischio di tortura o di maltrattamenti rivestono grande importanza i Report di affidabili Organizzazioni non governative o internazionali. Proprio secondo diversi autorevoli osservatori internazionali, lo stato di diritto è seriamente limitato nei due Paesi citati. In particolare, vengono segnalate violenze indiscriminate commesse da elementi delle forze di sicurezza nei confronti della popolazione civile.

il Garante nazionale, proprio in quanto Autorità responsabile *lato sensu* della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, esprime forti perplessità sull'opportunità di organizzare voli di rimpatrio forzato verso Paesi, come l'Egitto e la Nigeria, che non hanno istituito un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura.

Non si può dunque escludere a priori che i cittadini illegalmente presenti su un territorio estero vengano percepiti in patria come criminali comuni o in qualche modo ostili al regime, oppure come fastidiosa fonte di imbarazzo internazionale e che in ragione di questi motivi siano sottoposti, una volta rimpatriati, a trattamenti inumani e degradanti con conseguenze non prevedibili. Da qui le perplessità

18. *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/37/50*, paragrafo III, C. Human Rights Council, 37ma sessione, 26 febbraio 2018: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/A_HRC_37_50_EN.pdf

19. Sentenza Grande Camera del 23 febbraio 2012.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

che suscitano casi più isolati, come i rimpatri forzati individuali recentemente effettuati verso Paesi come la Libia[20] e il Sudan che, per motivi diversi, presentano criticità analoghe a quelle sopra indicate.

53. I respingimenti differiti

Nel 2017 le persone straniere forzatamente rimpatriate a seguito di un provvedimento di respingimento differito dell'Autorità di pubblica sicurezza sono state 1917, numero pari a 29 percento delle persone complessivamente allontanate.

Molti voli charter di rimpatrio, nei casi in cui sussistano appositi accordi di riammissione, riguardano cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di respingimento cosiddetto differito[21] ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Tu-Imm.. Nei fatti, tale fattispecie trova ampia applicazione nel caso di migranti soccorsi in mare che, non avendo manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e comunque non trovandosi in una delle categorie protette dal divieto di espulsione e di respingimento previste nell'articolo 19 del Tu-Imm., dopo essere stati identificati e foto-segnalati negli *hotspot,* sono considerati a tutti gli effetti migranti irregolari e quindi da allontanare. Per farsi un'idea del fenomeno nel 2017 le persone straniere forzatamente rimpatriate a seguito di un provvedimento di respingimento differito dell'Autorità di pubblica sicurezza sono state 1917, numero pari a 29 percento delle persone complessivamente allontanate[22]. Alcune di queste persone, dopo aver ricevuto notifica del provvedimento di respingimento sono state trasferite in un Cpr in vista della preparazione del rimpatrio e in sede di udienza di convalida hanno beneficiato di una verifica giudiziaria della loro posizione individuale. Altre, in conformità all'ordinamento, sono state direttamente sottoposte alla misura coercitiva del rimpatrio forzato su disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza senza intervento dell'Autorità giudiziaria.

Nel corso dei monitoraggi realizzati, il Garante ha dedicato specifica attenzione[23] ai respingimenti differiti considerando il loro impatto psichico ed emotivo, (potenzialmente traumatico, laddove messi in atto nei confronti di persone da poco soccorse), valutando gli aspetti critici correlati all'effettiva comprensione delle informazioni fornite dopo lo sbarco, all'accesso alla procedura di asilo, nonché a efficaci meccanismi di individuazione delle vulnerabilità meritevoli di protezione e, infine,

20. 22 gennaio 2017 e 7 dicembre 2017.

21. Il respingimento differito viene disposto dal Questore, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Tu-Imm., nei confronti di coloro che *entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo* o che *sono stati temporaneamente ammessi sul territorio soltanto per necessità di pubblico soccorso*.

22. Come osservato nella Relazione al Parlamento presentata nel 2017, la cifra è destinata a crescere considerato che il Regolamento UE 2016/1624 del 14 settembre 2016 – cosiddetto *Regolamento Frontex* – dà priorità, nella scelta delle operazioni di rimpatrio da finanziare, a quelle congiunte e a quelle avviate dagli *hotspot*.

23. Si veda, in particolare, il Rapporto sul monitoraggio dell'operazione per il rimpatrio forzato di cittadini nigeriani organizzato dall'Italia nelle date 17-18 maggio 2017.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Migrazione e libertà

esaminando i profili problematici legati ad alcune prassi attuative, che lasciano trasparire un'eccessiva discrezionalità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza nel fare ricorso a detta fattispecie.

La mancata previsione di un controllo da parte dell'Autorità giudiziaria malgrado il ricorso, in via ordinaria, all'uso della forza per l'esecuzione dei respingimenti differiti ha da sempre sollevato molteplici perplessità di conformità costituzionale nella dottrina e la questione è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale nella sentenza n. 275 dell'8 novembre 2017. Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con alcune norme della Costituzione (tra cui l'articolo 13, comma 3), in particolare sostenendo che il respingimento cosiddetto "differito", è sempre connotato dall'accompagnamento alla frontiera, cioè da una misura restrittiva della libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione e quindi dovrebbe sempre essere sottoposto a un controllo dell'Autorità giudiziaria. La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata, chiarendo che il decreto di respingimento non costituisce una misura restrittiva della libertà personale se – come nel caso concreto trattato dal Tribunale di Palermo – non viene eseguito con accompagnamento forzato alla frontiera, ma solo accompagnato da un «ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato»[24]. La Corte Costituzionale ha, infatti, chiarito che se al decreto di respingimento non segue il rimpatrio forzato ma solo un ordine di allontanamento, non vi è un'effettiva restrizione della libertà ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della Costituzione. Se invece la modalità esecutiva del respingimento differito è quella coercitiva del rimpatrio forzato, a parere della Corte, si apre un problema di conformità all'articolo 13 della Costituzione considerato «che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale (sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001) e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all'articolo 13, terzo comma, Cost.»[25] A tal fine, la Corte Costituzionale chiama in causa il legislatore affinché «intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera»[26].

Alla luce di questa pronuncia, il Garante nazionale ritiene quanto mai urgente e necessario, come lo stesso monito della Corte recita, che sia avviato un confronto parlamentare sull'istituto poiché sia ripristinata in tutte le sue applicazioni la completa conformità della fattispecie alla Carta costituzionale.

24. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis del Tu-Imm. il cittadino straniero dovrà spontaneamente eseguire l'ordine del Questore entro sette giorni.

25. Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 dicembre 2017.

26. *Ibidem*.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

54. Il sistema di monitoraggio come progetto europeo

Il 30 dicembre 2016, l'Autorità di gestione del Programma nazionale "Fondo asilo migrazione integrazione" 2014/2020 (Fami) cofinanziato dalla Commissione Europea e gestito dal Ministero dell'interno, Dipartimento libertà civili e immigrazione, ha approvato il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" presentato dal Garante nazionale il 14 ottobre del 2016.

Il 30 dicembre 2016, l'Autorità di gestione del Programma nazionale "Fondo asilo migrazione integrazione" 2014/2020 (Fami) cofinanziato dalla Commissione Europea e gestito dal Ministero dell'interno, Dipartimento libertà civili e immigrazione, ha approvato il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" presentato dal Garante nazionale il 14 ottobre del 2016.

Il progetto, del valore di € 799.168,82 e della durata di 30 mesi, è stato finanziato nell'ambito delle misure di accompagnamento previste dal *Fami* a sostegno delle attività connesse al rimpatrio forzato degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, con la finalità di migliorare la capacità nazionale di monitoraggio di tali operazioni. Questo progetto si inserisce pienamente nell'attività istituzionale svolta dal Garante nazionale quale Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati e, grazie al conferimento di risorse aggiuntive a quelle ordinariamente assegnate, sta consentendo di migliorare la capacità del sistema nazionale di monitorare le operazioni di rimpatrio forzato, garantendo la rilevazione puntuale e organica di un numero elevato di procedure.

Le attività finanziate nell'ambito del progetto sono:

1. monitoraggio delle procedure di rimpatrio forzato;
2. raccolta delle informazioni e realizzazione di una piattaforma informatica per la registrazione, gestione, rilevazione, analisi e scambio delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio forzato, con funzioni di supporto decisionale;
3. formazione finalizzata all'innalzamento dei livelli di competenza tecnica e linguistica della squadra di *monitor* del Garante nazionale;
4. informazione, formazione e confronto con i vari *stakeholder* coinvolti nelle operazioni di rimpatrio forzato;
5. selezione di un *pool* di esperti specializzati nelle materie che riguardano l'attività di monitoraggio: sanitaria, giuridica, mediazione linguistica-culturale, tutela dei diritti umani in funzione di supporto all'attività del Garante nazionale;
6. iniziative di comunicazione e sensibilizzazione;
7. realizzazione di prodotti multimediali: video *tutorial* multilingue e video multilingue per immigrati, *stakeholder* e grande pubblico
8. redazione *Linee guida nazionali* sul monitoraggio dei rimpatri forzati.

La convenzione di sovvenzione tra il Ministero dell'interno e il Garante nazionale è stata siglata il 22 marzo del 2017; il progetto ha preso ufficialmente il via il 5 aprile del 2017 con la comunicazione di inizio attività.

Nell'agosto del 2017 è stato lanciato un avviso di selezione pubblica per l'individuazione degli esperti di cui al sopra citato punto 5 che ha consentito, tra gli altri, di individuare un giurista esperto

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

in problematiche legali inerenti il diritto migratorio, un esperto di tutela dei diritti umani a livello internazionale e un esperto in comunicazione.

Il Garante nazionale per la realizzazione del progetto ha, inoltre, siglato una serie di accordi con i Garanti regionali al fine di costituire un sistema nazionale di monitoraggio basato sulla reciproca collaborazione e sulla messa a disposizione di risorse umane per la costituzione di una rete capillare e sufficientemente diffusa sul territorio nazionale.

Hanno sinora aderito alla rete nazionale di monitoraggio i Garanti regionali di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana.

In questo contesto e al fine di strutturare la rete con i Garanti regionali, il 25 e il 26 ottobre 2017 a Roma si è svolto il primo seminario di formazione multidisciplinare in tema di monitoraggio dei rimpatri forzati a cui hanno partecipato sia i funzionari del Garante nazionale sia quelli inviati dai Garanti regionali. Successivamente, l'11 dicembre 2017 a Roma si è tenuto il primo *workshop* sulla "Tutela dei diritti nelle operazioni di rimpatrio forzato" a cui hanno aderito sia i Garanti regionali, sia le articolazioni del Ministero dell'interno competenti in tema di immigrazione e rimpatri forzati, quali il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione. Inoltre, il 15 gennaio del 2018, presso la sede del Garante nazionale, si è tenuto un seminario sulla nuova normativa per la tutela dei minori stranieri non accompagnati a cui ha partecipato anche il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza con il suo staff.

Iniziative di formazione per il monitoraggio dei rimpatri forzati sono state anche realizzate dal Garante nazionale direttamente presso le sedi dei Garanti regionali aderenti alla rete nazionale di monitoraggio: a Palermo il 22 e il 24 gennaio 2018 e a Torino il 28 febbraio 2018.

I fondi Fami hanno anche consentito – così come previsto dal progetto – l'avvio del rafforzamento delle competenze linguistiche dei monitor del Garante nazionale: è in corso di svolgimento il primo modulo della scuola d'inglese; nel 2019 verrà anche avviata la formazione alla lingua francese.

Tra aprile e maggio 2018 sono stati pubblicati i bandi per l'affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale e per l'individuazione di un consulente medico esperto nell'applicazione del *Protocollo di Istanbul* del 2004.

Sul piano dell'intensificazione dell'attività di monitoraggio, obiettivo finale del Progetto, dalla data di avvio del progetto (aprile 2017), sono state monitorate complessivamente 12 operazioni di rimpatrio forzato organizzate tramite vettore aereo, di cui 11 operazioni nazionali verso la Tunisia e una congiunta (con la partecipazione quindi di altri Paesi europei) verso la Nigeria. A questi numeri vanno aggiunti anche i monitoraggi effettuati nelle fasi di "pre-partenza" e di "pre-ritorno" che, in alcuni casi, sono stati condotti in collaborazione con i rappresentanti dei Garanti regionali (Bari, 26 novembre 2017, 18 gennaio 2018 e 14 marzo 2018; Palermo, 25 gennaio 2018; Torino, 1 marzo 2018).

Sul piano dell'intensificazione dell'attività di monitoraggio, obiettivo finale del progetto, dalla data di avvio del progetto (aprile 2017), sono state monitorate complessivamente 12 operazioni di rimpatrio forzato organizzate tramite vettore aereo, di cui 11 operazioni nazionali verso la Tunisia e una congiunta (con la partecipazione quindi di altri Paesi europei) verso la Nigeria.

La chiusura del Progetto è fissata al 30 settembre del 2019.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Migrazione e libertà

Il Garante nazionale quale meccanismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati è effettivo e indipendente: la Commissione europea chiude la procedura d'infrazione a carico dell'Italia.

Nel luglio del 2017 la Commissione europea ha definitivamente chiuso la procedura d'infrazione 2235 aperta nel 2014 a carico dell'Italia per violazione, tra le altre disposizioni, dell'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/Ce del 2008 che prevede: "Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati".

Il Garante nazionale era stato individuato sin dalla sua creazione quale Meccanismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati rispondendo istituzionalmente a quelle caratteristiche di indipendenza e terzietà richieste per una funzione del genere nella quale, sostanzialmente, l'operato della Polizia di Stato in tale delicato compito è posto sotto la lente di ingrandimento. Ci sono voluti però ben 17 mesi, dal marzo 2016 al luglio 2017, perché l'operato del Garante nazionale in questo ambito fosse giudicato, non solo indipendente, ma anche effettivo, cioè efficace; il Garante nazionale, infatti, ha dovuto dimostrare sul campo la propria capacità operativa, monitorando un numero sufficiente di voli di rimpatrio per la Tunisia e la Nigeria, ma anche dimostrando di aver costruito solide basi (anche grazie alle risorse del progetto Fami) per un sistema di monitoraggio stabile basato su figure professionali specificatamente formate.

L'indipendenza e l'operatività del Garante sono state certificate in tale ambito anche da diverse valutazioni della "Commissione Schengen" che, come noto, opera, a livello europeo, attraverso visite in loco e acquisizione di documenti e che, nello stesso periodo (2016-2017) ha valutato l'operato del Garante.

Con la chiusura della procedura d'infrazione l'Italia, oltre a aver aumentato il controllo indipendente e la trasparenza sui rimpatri forzati – operazioni, come è noto, molto delicate sotto il punto di vista della tutela dei diritti umani – ha posto la parola "fine" alla questione delle multe che i meccanismi di infrazione comportano.

I Rapporti di monitoraggio sono puntualmente pubblicati sul sito del Garante nazionale www.garantenpl.it

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Sicurezza e libertà

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Sicurezza e libertà

55. Le camere di sicurezza

Sebbene il periodo di permanenza in una camera di sicurezza debba essere ridotto al minor tempo possibile, necessario per la redazione degli atti e per la successiva comparizione del fermato di fronte all'Autorità giudiziaria, non è infrequente, soprattutto quando l'arresto o il fermo avvengano in prossimità del fine settimana, che la permanenza comporti il trattenimento in tempo notturno, a volte anche per più di una notte.

Sebbene il periodo di permanenza in una camera di sicurezza debba essere ridotto al minor tempo possibile, necessario per la redazione degli atti e per la successiva comparizione del fermato di fronte all'Autorità giudiziaria, non è infrequente, soprattutto quando l'arresto o il fermo avvengano in prossimità del fine settimana, che la permanenza comporti il trattenimento in tempo notturno, a volte anche per più di una notte. A questo proposito vi sono alcuni standard internazionali circa le condizioni materiali e procedurali di tale trattenimento che vanno osservati rigorosamente. Si richiamano qui, brevemente, anche in relazione ai monitoraggi effettuati dal Garante nazionale delle camere di sicurezza in uso alle Forze di Polizia italiane, in cui si è sovente riscontrata una non perfetta coincidenza tra gli standard e le prassi in uso.

Facciamo innanzitutto riferimento alle *Regole minime standard per il trattamento dei prigionieri* adottate nel 1957 dalle Nazioni unite e riviste nel 2015 sotto il nome di *Mandela Rules,* che sottolineano, tra l'altro, la specificità della persona trattenuta. Questa, sebbene accusata di aver commesso un reato penale, non è stata ancora processata e quindi è un «non condannato», cioè «presunto innocente» e come tale da trattarsi (*Mandela Rules*, regola 111, punti 1 e 2). La persona ristretta in una camera di sicurezza deve alloggiare e dormire in una camera singola, adeguata alle condizioni locali del clima (regola 113 delle *Mandela Rules*). A questo proposito giova ricordare quanto previsto dal *Codice europeo di etica per la Polizia* (Ceep) adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001 in tema di dotazioni delle camere di sicurezza, che devono essere di grandezza ragionevole, con adeguata luce, ventilazione e idoneamente attrezzate per il riposo (Ceep paragrafo n.56). Il Cpt fin dal 2001 (12° Rapporto annuale) osserva che le camere di sicurezza, affinché una persona trattenuta possa esservi collocata per almeno una notte, debbono essere fornite di materasso pulito e di lenzuola (e quindi anche di una struttura fissa dove il materasso si appoggi e dove la persona possa sedersi) e che vi sia accesso ai servizi igienici adeguatamente puliti e attrezzati, tali cioè da permettere alle persone di lavarsi (12° Rapporto Cpt, paragrafo n. 47). Sulla grandezza delle camere di sicurezza lo stesso Cpt considera come standard (soprattutto quando la permanenza sia superiore a qualche ora, circostanza assai frequente) una superficie di sette metri quadrati, con almeno due metri tra pareti opposte e un'altezza di almeno due metri e mezzo (2° Rapporto annuale del Cpt, 1991). La gestione delle camere di sicurezza deve inoltre prevedere la piena disponibilità di acqua da bere e la fornitura di cibo in orari appropriati che includa almeno un pasto completo al giorno (qualcosa che sia più di un semplice *sandwich*, spiega il Comitato).

Non va dimenticato, a proposito di condizioni materiali, che possono sussistere esigenze molto diverse a seconda se la persona sia di sesso maschile o femminile. Ci aiutano, in tal senso, le *Bangkok Rules*[1] indicando, alla regola 5, che nelle strutture di trattenimento quali sono le camere di sicurezza, siano previste tutte quelle

1. *Regole delle Nazioni unite per il trattamento delle donne detenute e per le misure non custodiali per donne che hanno commesso reati,* adottate dall'Assemblea generale il 6 ottobre 2010: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/BangkokRules.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

forniture direttamente collegate alle specifiche esigenze igieniche femminili; così come alle eventuali esigenze date dalla presenza nella camera di sicurezza di una madre con un bambino che vanno, altrettanto attentamente, considerate. Ovviamente il Garante nazionale ritiene che la presenza in camera di sicurezza di una madre con bambino, per un periodo non esclusivamente limitato alle operazioni procedurali, debba essere evitato: la regola ha importanza perché si rivolge al contesto internazionale.

Il Garante nazionale ritiene che la presenza in camera di sicurezza di una madre con bambino, per un periodo non esclusivamente limitato alle operazioni procedurali, debba essere evitato: la regola ha importanza perché si rivolge al contesto internazionale.

Rientrano nelle condizioni materiali molti altri elementi la cui verifica fa parte integrante del monitoraggio che il Garante nazionale effettua di tali strutture e che possono essere qui sinteticamente richiamati in aggiunta a quelli già citati sopra: la presenza di un campanello azionabile dall'interno che può essere utilizzato dalla persona per richiedere l'intervento di un operatore di Polizia per ragioni di necessità varie o per emergenze; la disponibilità di luce elettrica (oltre che naturale) e la valutazione della possibilità o meno di accenderla e/o regolarla dall'interno. Infine non va dimenticato che il trattenimento in una camera di sicurezza potrebbe riguardare un soggetto disabile e quindi è necessario prevedere un pieno accesso alla struttura attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la possibilità di riposo e di utilizzo dei servizi igienici secondo gli standard previsti dalle leggi nazionali per le persone con disabilità, nonché dalla *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* delle Nazioni unite del 2006[2] (articolo 9).

Vi sono poi una serie di esigenze che devono poter essere soddisfatte e che invece, molto spesso, non sono adeguatamente considerate dalle Autorità di Polizia. In particolare, la possibilità di fare esercizio all'aria aperta per un tempo congruo nell'arco delle 24 ore di permanenza in una camera di sicurezza. A questo fa riferimento il Cpt nel già citato 12° Rapporto annuale. Inoltre, alle persone trattenute deve essere permesso di potersi cambiare abiti e biancheria intima, così come, in caso di investigazioni di Polizia scientifica che comportino il sequestro degli indumenti, deve essere prevista la possibilità (se necessario a spese dell'amministrazione) che altri indumenti siano forniti. Ultimo punto – non certo per importanza – è che durante il periodo di trattenimento in una camera di sicurezza sia data la possibilità alla persona di professare liberamente e ragionevolmente la propria fede religiosa.

In sintesi, poiché le camere di sicurezza in uso alle forze di Polizia italiane, appartenenti a diverse Amministrazioni, sono anche utilizzate per un numero cospicuo di ore che include la notte, devono corrispondere a un insieme di standard per garantire i requisiti minimi in termini di grandezza dei locali, della disponibilità di servizi igienici in cui ci sia la possibilità di lavarsi, della fornitura di acqua potabile e pasti, nonché della possibilità di trascorrere almeno un'ora ogni ventiquattro all'aria aperta. Inoltre devono essere idonee a ospitare, in caso di necessità, persone particolarmente vulnerabili (disabili, donne incinte, *homeless*, tossicodipendenti ...) e offrire la possibilità di professare la propria religione. Sono criteri che le Amministrazioni, a livello nazionale e locale, devono considerare e che fanno da complemento a quelli più generali relativi alla puntuale registrazione di persone ed eventi e di ogni episodio che si manifesti nel corso della permanenza nella struttura, con l'indicazione di chi sia la persona responsabile al momento del suo accadere. Va da sé che negli ambienti dove la persona fermata può essere trattenuta o interrogata o chiamata a compiere formalità

2. Adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

procedurali non è tollerabile la presenza di alcun oggetto che possa essere utilizzato – o percepito come utilizzabile – quale strumento di possibile minaccia o violenza. Qualsiasi oggetto che entri nella struttura a seguito di operazioni compiute e relativa confisca deve essere rigorosamente registrato, indicato con apposita etichetta corrispondente al numero di registro e riposto in locale idoneo, non accessibile a persone esterne a chi ne ha la responsabilità. Purtroppo il Garante ha dovuto riscontrare, almeno in un caso riportato nel proprio Rapporto di visita, che tale precetto non era stato rispettato[3].

I diritti dei fermati

Nel corso delle sue visite il Garante nazionale verifica anche che sia garantito alle persone fermate l'effettivo esercizio dei diritti procedurali:

• *Il diritto all'accesso all'avvocato* - Alla persona deve essere assicurato l'accesso a un avvocato, possibilmente di sua scelta; nel caso in cui la persona non abbia un avvocato di riferimento o le sue condizioni economiche o sociali non glielo consentano, deve essere comunque assicurato l'accesso a un avvocato d'ufficio o autorizzato alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato, secondo una lista definita con l'Ordine degli avvocati e disponibile nelle diverse stazioni di Polizia; nel caso in cui ci sia un provvedimento specifico dell'Autorità giudiziaria che escluda il colloquio immediato con l'avvocato (indicato dalla persona fermata o arrestata) tale diniego deve essere motivato e incluso nel fascicolo personale della persona fermata;

• *Il diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento* dell'avvenuta privazione della libertà - Può risultare che per ragioni investigative tale informazione debba essere ritardata o che non sia possibile acconsentire a informare la specifica persona indicata dal soggetto: tali casi devono essere debitamente motivati e tale motivazione deve essere inserita nel fascicolo personale della persona fermata;

• *Il diritto alla visita da parte di un medico* - Le condizioni di salute e, più in generale, le condizioni fisiche della persona privata della libertà devono essere debitamente accertate e riportate nel suo fascicolo personale in modo da poter prendere gli eventuali provvedimenti necessari e da tutelare chi è responsabile della privazione della libertà rispetto a possibili future contestazioni; deve essere assicurata la continuità di trattamenti sanitari necessari eventualmente in corso;

• *Il diritto a essere informato dei propri diritti* - La persona privata della libertà deve attestare con la firma di essere stata informata dei propri diritti e di aver compreso il loro contenuto. Ciò sia a tutela dell'effettività dei diritti nei suoi confronti, sia altresì a tutela di chi è responsabile della privazione della libertà.

3. Cfr. Rapporto sulla visita in Campania 29 novembre – 6 dicembre 2016 e 23-31 marzo 2017 e relativa risposta del 26 marzo 2018.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Sicurezza e libertà

56. Ancora le porte girevoli

Tra i provvedimenti adottati tra la fine del 2011 e l'inizio dell'anno successivo per contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri[4], ha assunto da subito rilievo importante l'intervento volto superare il cosiddetto fenomeno delle 'porte girevoli', cioè del passaggio in carcere per non più di tre giorni delle persone arrestate in flagranza di un reato e destinate ad essere processate con il rito direttissimo. All'epoca, tra gli elementi che gravavano sulla ricettività delle strutture penitenziarie, con tutte le note conseguenze negative in termini di vivibilità e di rispetto della dignità umana, c'era il numero delle detenzioni brevissime, conseguenti agli arresti, che riguardava 23.008 persone alla fine 2010 e 10.039 nel solo primo semestre del 2011[5]. Alla considerazione dell'incidenza sull'affollamento degli Istituti si aggiungeva anche quella del peso che tali transiti di poche ore o pochi giorni determinavano sull'amministrazione del carcere e sull'impegno del personale della Polizia penitenziaria speso negli adempimenti conseguenti agli ingressi (immatricolazione, visita medica, collocazione in una specifica sezione e in una stanza idonea).

Tra i provvedimenti adottati tra la fine del 2011 e l'inizio dell'anno successivo per contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, ha assunto da subito rilievo importante l'intervento volto superare il cosiddetto fenomeno delle 'porte girevoli', cioè del passaggio in carcere per non più di tre giorni delle persone arrestate in flagranza di un reato e destinate ad essere processate con il rito direttissimo.

La modifica dell'articolo 558 del codice di procedura penale ha inteso risolvere questo profilo di criticità del sistema, disponendo che la persona arrestata sia custodita prioritariamente nel proprio domicilio o in un luogo equipollente e in mancanza di questi «presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto e che hanno avuto in consegna l'arrestato». Soltanto nel caso in cui manchino o non siano utilizzabili tali strutture, la norma ammette che la persona sia condotta nella Casa circondariale di competenza. La nuova disciplina si è manifestata efficace nel determinare un drastico calo dei transiti in carcere in attesa del giudizio per direttissima: dai numeri sopra evidenziati si è passati a quelli attuali che per l'anno 2017 attestano al 12,03% la percentuale di ingressi con permanenza compresa in tre giorni sul totale degli accessi di persone provenienti dallo stato di libertà: 5.792 su 48.144[6].

Per quanto sia apprezzabile l'effetto deflattivo prodotto dalla modifica normativa, non può dirsi tuttavia ancora soddisfacente la realizzazione del nuovo sistema. Gli arrestati che passano per le 'porte girevoli' sono infatti coloro che, a norma di legge, non dispongono di un domicilio, privato o pubblico, e per i quali non sono disponibili le strutture delle Forze di Polizia adibite alle esigenze restrittive previste dall'articolo 558 c.p.p.. Va segnalato che non a caso il numero degli stranieri condotti in car-

4. Il riferimento è al decreto legge 22 dicembre 2011 n.211, convertito nella Legge 9 febbraio 2012 n.9.

5. Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

6. Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

cere in attesa dell'udienza per il giudizio direttissimo costituisce il 60,4% del totale degli ingressi dalla libertà che non superano i tre giorni di permanenza (3.496 su 5.792): segno evidente del fatto che alla mancanza di un domicilio (ricorrente verosimilmente per la popolazione straniera) non sopperisce la presenza di un locale delle Forze di Polizia dove l'arrestato possa essere custodito.
Nel corso delle visite di monitoraggio condotte nel secondo anno di attività, il Garante nazionale ha riscontrato di nuovo[7] la forte carenza di locali adibiti a esigenze restrittive in interi territori, come, per esempio, le province di Taranto e Brindisi, o per inagibilità dei locali destinati a tale uso o per la loro totale mancanza nelle sedi delle forze operanti nel territorio. Il risultato che consegue a queste carenze è l'affollamento delle Case circondariali dei relativi territori, altrettanto riscontrato con precisione proporzionale. Non va trascurato, inoltre, il fatto che l'ingresso in carcere, oltre all'impegno delle risorse di spazio e di energie umane di cui si è detto, determina sempre un impatto traumatico su chi lo subisce, tanto più forte se si tratta di persone incensurate e magari di giovane età: impatto non giustificato da alcuna finalità che non sia quella della mera custodia.

L'ingresso in carcere, oltre all'impegno delle risorse di spazio e di energie umane di cui si è detto, determina sempre un impatto traumatico su chi lo subisce, tanto più forte se si tratta di persone incensurate e magari di giovane età: impatto non giustificato da alcuna finalità che non sia quella della mera custodia.

Anche in ragione di questo elemento e con la finalità di prevenirlo il più possibile è stata modificata nel 2011 la disciplina della custodia successiva all'arresto in flagranza: la sua efficacia, soprattutto a favore dei soggetti più deboli sul piano economico e sociale, dipende però concretamente dalla collaborazione e dall'impegno delle Amministrazioni dello Stato nel prevedere concretamente strutture da adibire a esigenze restrittive, pienamente rispondenti agli standard internazionalmente definiti e in numero corrispondente alle effettive necessità.
Verso questa prospettiva si muove il Garante raccomandando, a ogni monitoraggio, la ristrutturazione o la creazione dei locali detentivi laddove ne riscontra la carenza. Ricorda tuttavia il Garante che in un territorio le Forze di Polizia vanno considerate nel loro complesso e che, prima di disporre il trasferimento in carcere per indisponibilità di camere di sicurezza, occorre verificare che queste non siano nella disponibilità di alcuna delle Forze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ...) operanti in quel territorio.

In questa sede rinnova comunque l'invito al legislatore, già proposto con la Relazione al Parlamento del 2017, di voler considerare la riforma dell'intero sistema dell'arresto obbligatorio in termini tali da rendere limitata ai soli casi più gravi, di concreta pericolosità per la sicurezza pubblica, la custodia della persona colta in flagranza di reato.

7. Cfr. *Relazione al Parlamento 2017*, par.81, pag.131.

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

L'avvio di visita alle Polizie locali

Il Corpo di Polizia locale svolge diverse funzioni: polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria, mantenimento della pubblica sicurezza nel territorio di competenza. Inoltre, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 2001, la qualifica e le funzioni dell'agente di Polizia municipale sono identiche a quelle degli agenti della Polizia di Stato relativamente all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (tso) assieme al personale sanitario preposto.

In questo contesto, nel corso del 2017 il Garante nazionale ha preliminarmente informato i diversi Comandi di Polizia municipale, con una propria lettera, circa ruolo e poteri inerenti al proprio mandato. Successivamente, ha avviato il monitoraggio delle camere di sicurezza e dei luoghi di registrazione e di interrogatorio delle sedi della Polizia locale, affiancando in tal modo le visite alle altre forze di Polizia, partendo – come prima esperienza – dal Comando di Polizia municipale di Napoli.

57. Formare per trattenere dignitosamente

La gestione delle situazioni di privazione della libertà degli individui da parte delle Forze di Polizia costituisce certamente un aspetto molto delicato della loro vita professionale. Si pensi, per esempio, alla gestione delle persone trattenute presso le camere di sicurezza, o alla gestione dell'interrogatorio delle persone fermate. Generalmente gli arresti o i fermi di Polizia avvengono in un contesto di stress elevato per tutte le parti in causa in cui possono generarsi aggressioni fisiche, verbali o situazioni acute legate anche al disquilibrio psico-fisico che tali situazioni comportano, soprattutto quando le procedure di compressione della libertà riguardano soggetti portatori di una particolare vulnerabilità, per esempio la tossicodipendenza, o una qualche forma di disagio mentale. In tali casi assume particolare rilevanza, affinché non vengano messi in atto comportamenti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali della persona, la formazione specifica che il personale ha ricevuto, nonché un'attenta osservanza dei codici di condotta.

La gestione delle situazioni di privazione della libertà degli individui da parte delle Forze di Polizia costituisce certamente un aspetto molto delicato della loro vita professionale. Si pensi, per esempio, alla gestione delle persone trattenute presso le camere di sicurezza, o alla gestione dell'interrogatorio delle persone fermate.

Dando per acquisiti gli standard basilari previsti dai vari codici di condotta dei pubblici ufficiali di Polizia in termini di efficienza, effettività, integrità, imparzialità, non discriminazione, uso responsabile delle risorse pubbliche, con il fine ultimo di non incrinare il rapporto fiduciario che lega Forze di

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN

Sicurezza e libertà

Polizia e popolazione (ci si riferisce in particolar modo, oltre alle leggi e ai regolamenti nazionali, al Codice internazionale di condotta dei pubblici ufficiali, al Codice europeo di etica per la Polizia e al Codice per gli ufficiali di Polizia adottato dalle Nazioni unite), in questa sede si rileva principalmente la formazione, specifica e non, che, in ultima analisi, riflette l'approccio organizzativo generale dell'amministrazione della sicurezza. Questa deve tendere costantemente ad assicurare l'integrità del proprio personale, ovvero a garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per una compiuta attuazione dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza sono, a tutti gli effetti, i difensori ultimi.

A questo proposito gli standard etici, derivanti da codici di condotta nazionali e internazionali, convivono e possono operare in parallelo – o indipendentemente – con le leggi nazionali che riguardano le Polizie e sono molto importanti poiché costituiscono una base etica comune, incoraggiando l'adozione di comportamenti professionali e l'assunzione di responsabilità individuali. La formazione basata su tali standard e la comunicazione che, anche informalmente, promana dai vertici amministrativi delle Forze di Polizia influisce in maniera rilevante sul comportamento che queste ultime assumono, per esempio nei confronti di un trattenuto presso una camera di sicurezza. Tale cultura deve necessariamente permeare l'intera organizzazione e non riguardare solo gli 'operativi' perché non va dimenticato che i membri degli staff di Polizia sono fortemente influenzati dal comportamento delle loro gerarchie – così come da altri fattori, quali quelli politici, mediatici, legati all'opinione pubblica, che in questa sede, però, non rilevano e non possono essere trattati.

L'adozione di un codice di condotta nazionale per la gestione delle situazioni temporanee di privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia è fortemente raccomandata.

Quindi, l'adozione di un codice di condotta nazionale per la gestione delle situazioni temporanee di privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia è fortemente raccomandata. Ma quali sono i contenuti principali di tale formazione specifica?

In primo luogo la formazione e l'informazione del personale coinvolto a qualsiasi titolo nella custodia, l'interrogatorio o il trattamento di ogni individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto, detenzione o imprigionamento relativamente all'assoluta proibizione della tortura o di qualsiasi forma di trattamento inumano o degradante[8]. A questo proposito, risulta particolarmente illuminante quanto previsto da *I principi e le best practices sulla protezione delle persone private della libertà personale nelle Americhe* (2008) la quale, al principio n.20 prevede che: «Il personale dei luoghi di privazione della libertà deve ricevere una formazione iniziale e periodici aggiornamenti professionali specializzati, che enfatizzino l'aspetto sociale di tale lavoro. La formazione e gli aggiornamenti devono includere, almeno, la formazione sui diritti umani, sui diritti e i doveri e le proibizioni inerenti l'esercizio delle funzioni (di pubblico ufficiale, ndr) e la formazione sulle regole e i principi, nazionali e internazionali, che riguardano l'uso

8. Cfr. a questo proposito l'articolo 10 della più volte richiamata *Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni inumane o degradanti.*

Camera dei Deputati ARRIVO 04 Settembre 2019 Prot: 2019/0001249/TN